



## Copia Conforme

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 30 del 22/12/2021

**OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - PRIMO SEMESTRE 2021 - PERIODO CHIUSURA/SOSPENSIONE ATTIVITA'.**

L'anno **2021** il giorno **22** del mese di **Dicembre** alle ore **19.25**, nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

	Cognome e Nome	Presente
1	COLUMBU FRANCESCO	SI
2	BUSSU MAURO	SI
3	CASULA CRISTINA	SI
4	CASULA MANOLA	SI
5	COLUMBU MICHELE	SI
6	DAGA MICHELE	SI
7	DAGA MIRKO	SI
8	DAGA ROBERTA	(Whatsapp)SI
9	LADU DEBORAH	SI
10	LADU GIOVANNINO	(Whatsapp)SI
11	LADU PAOLO	SI
12	SORO STEFANO	(Whatsapp)SI
13	ZEDDE SALVATORE	SI

Totali Presenti n. 13 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLUMBU FRANCESCO, Sindaco.

Il Sindaco, Presidente, comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19:

- ✓ Controllo temperatura;
- ✓ Utilizzo delle mascherine;
- ✓ Rigorosa attenzione all'igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche;
- ✓ Ambiente sufficientemente aerato;

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti.

Partecipa attraverso collegamento remoto, la Dr.ssa nella sua qualità di Segretario Comunale ANTONINA  
MATTU

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”. Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

**VISTO** il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.17 del 25/06/2021;

**RICHIAMATE** le deliberazioni inerenti la tassa sui rifiuti dell'anno 2021:

- del Consiglio Comunale N.18 del 25/06/2021, con la quale è stato approvato il piano tariffario TARI e definite le scadenze TARI;
- del Consiglio Comunale N.24 del 09/10/2021, è stato differito il termine di scadenza di pagamento della prima rata di acconto o rata unica;

**RILEVATO** che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) e prorogato;

-fino al 15 ottobre 2020 con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020

-fino al 31 gennaio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020

-fino al 30 aprile 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021

-fino al 31 luglio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 -fino al 31 dicembre 2021 con D.L.105 del 23 luglio 2021

**PRESO ATTO** che:

\* **il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020**, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:

- la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
- la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli antri istituti e luoghi della cultura;
- lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate Area Rossa;
- lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
- la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;
- la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta

eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;

- la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
- il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

\* **il DPCM 3 novembre 2020** individua, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre;

\* **il DPCM 3 dicembre 2020** ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021;

La Sardegna in questo periodo è stata classificata zona gialla (eccetto i giorni 24,25,26,27 e 31 dicembre 2020 e 1,2,3,5 e 5 gennaio 2021 in cui tutta Italia è stata classificata zona rossa);

\* **il DPCM del 14 gennaio 2021**, sostituisce il DPCM del 3 dicembre 2020, con efficacia dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, e rinnova le misure già in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

La Sardegna:

+ dal 16 al 23 gennaio 2021 è stata classificata zona gialla;

+ dal 24 gennaio al 7 febbraio 2021 è stata classificata zona arancione;

+ dal 8 al 28 febbraio 2021 è stata classificata zona gialla;

\* **il DPCM 2 marzo 2021**, che:

- detta le regole anti-Covid in vigore dal 6 marzo al 6 aprile (termine poi prorogato fino 30 aprile.)
- conferma le precedenti misure di contenimento
- proroga il divieto di spostamento tra Regioni
- introduce, nei territori di zona rossa, la chiusura dei parrucchieri e il divieto di spostamento per visite ad abitazioni private e per raggiungere le seconde case
- dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse e nei territori ove si registrino, per almeno una settimana, più di 250 contagi su 100 mila abitanti;

La Sardegna dal 1 al 21 marzo 2021 è stata classificata zona bianca;

\* **il D.L. del 13 marzo 2021 n.30**, abroga a partire dal 15 marzo la zona gialla e le Regioni precedentemente in essa passano alla zona arancione, in vista delle festività pasquali viene istituita una zona rossa nazionale (a eccezione delle zone già bianche) per il 3, 4 e 5 aprile;

La Sardegna:

+ dal 22 marzo 2021 al 2 aprile 2021 è stata classificata zona arancione;

+ dal 6 aprile 2021 al 11 aprile 2021 è stata classificata zona arancione;

+ dal 12 aprile 2021 al 2 maggio 2021 è stata classificata zona rossa;

\* **il D.L. del 22 aprile 2021 n.52**, in vigore dal 23 aprile, ripristina le zone gialle e proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

La Sardegna:

+ dal 3 maggio al 16 maggio 2021 è stata classificata zona arancione;

+ dal 17 maggio al 30 maggio 2021 è stata classificata zona gialla;

+ dal 31 maggio 2021 è stata classificata zona bianca;

\* **il D.L. del 23 luglio 2021 n.105**, in vigore dal 23 luglio, proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

**VISTO** l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, che istituisce un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

**TENUTO CONTO** che il contributo assegnato al Comune di Ollolai, ai fini della riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, indicato nell'allegato A al D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2021, è pari a Euro 5.745,79;

**RITENUTO** opportuno individuare dei criteri per il riconoscimento delle riduzioni TARI a favore delle utenze non domestiche relative alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività causate alla manifestazione pandemica del primo semestre 2021;

**DANDO ATTO** che le riduzioni TARI saranno determinate per le attività indicate nella Tabella 1, in proporzione al fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, definitivamente assegnato al Comune di Ollolai e tenendo conto dei seguenti criteri:

- attività che siano attive nel primo semestre 2021;
- attività che siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel primo semestre del 2021;
- attività pur non essendo state sottoposte a sospensione nel primo semestre del 2021, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti;
- nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, la riduzione viene riconosciuta limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO;
- nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, la riduzione viene riconosciuta limitatamente alle attività particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, codificate con specifici codici ATECO;

**DANDO ATTO** altresì che le percentuali di riduzione indicate nella TABELLA 1, sono meramente indicative, ossia potranno variare in aumento o in diminuzione, in quanto strettamente connesse al numero di domande che perverranno e alla tipologia di chiusura o sospensione (totale o parziale) a cui è stata soggetta l'attività economica (utenza non domestica);

**TABELLA 1 - TARI 2021**

**UTENZE NON DOMESTICHE CHE POSSONO USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE TARI NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2021**

Cat.TARI	DESCRIZIONE	ATECO SOSPESO Totalmente RIDUZIONE TARI DEL 85%	ATECO SOSPESO In parte RIDUZIONE TARI DEL 35%	ATECO NON SOSPESO Potenziali danni RIDUZIONE TARI DEL 15%
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli			
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri			
14	Attività industriali con capannone di produzione			
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici			
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub			
17	Bar, caffè, pasticceria			
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio			

**ATTESO CHE** la riduzione della TARI a favore delle utenze non domestiche a causa del Covid 19 - fase primo semestre 2021 -:

- è determinata con riferimento alla tassa dovuta nel primo semestre dell'anno 2021 e fino alla concorrenza di tale importo;
- è applicata in riduzione dell'importo dovuto a titolo di saldo TARI per l'anno 2021 dai soggetti passivi aventi diritto;
- sarà revocata in caso di mancanza dei requisiti richiesti, per essere recuperata alla prima scadenza utile;
- in caso di debito pregresso andrà a compensare parte del debito pregresso dovuto;
- non sarà applicata qualora l'importo della medesima sia inferiore a 12 Euro;
- eventuali residui saranno equamente distribuiti;

- nel caso in cui il saldo 2021 non sia dovuto, l'importo della riduzione sarà detratto dall'eventuale debito residuo a titolo di TARI 2020 o di anni precedenti;
- qualora non sussistano debiti pregressi, l'eccedenza sarà portata in riduzione della TARI dovuta nelle annualità successive o, in caso di cessazione dell'attività, sarà riconosciuto un rimborso;

**ACQUISITI** i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all'art. 49 del Dlds. 267/2000 che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**UNANIME**

### **DELIBERA**

1. di considerare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di approvare gli interventi di riduzione sulla TARI - primo semestre 2021 - descritti dettagliatamente nella TABELLA 1 indicata in premessa, per le motivazioni ivi riportate, dando atto che i codici ATECO di riferimento sono indicati nei DPCM 2020 e 2021;
2. di disporre che, per le motivazioni espresse in premessa, le riduzioni TARI legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 secondo le percentuali di cui alla citata TABELLA 1 e che le medesime sono meramente indicative, ossia potranno variare in aumento o in diminuzione, in quanto strettamente connesse al numero di domande che perverranno e alla tipologia di chiusura o sospensione (totale o parziale) a cui è stata soggetta l'attività economica (utenza non domestica);
3. di dare atto che le riduzioni TARI approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2021 al 30/06/2021;
4. di demandare il Responsabile del servizio a porre in essere quanto necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;
6. di approvare gli allegati A (Avviso pubblico) e B (fac-simile istanza) al presente provvedimento;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere

### **DELIBERA**

Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.


\*\*\*\*\*

**Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso nella proposta di deliberazione)**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO  
F.to Ing. Davide Soro**

**Approvato e sottoscritto**

► **Il Presidente**  
COLUMBU FRANCESCO



► **Il Segretario Comunale**  
ANTONINA MATTU

f.to .....


f.to .....

---

**PUBBLICAZIONE**

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale dal 24/12/2021 per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 24/12/2021



► **Il Responsabile**  
ANTONINA MATTU

f.to .....

---

**ATTESTAZIONE**


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il 22/12/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 24 dicembre 2021




► **Il Responsabile**  
ANTONINA MATTU

f.to .....

---

È copia conforme all'originale.

Data \_\_\_\_\_



► **Il Responsabile**

.....